

Nuovo testo dei titoli II e III del Regolamento Comunale n. 297, comparato con il testo preesistente

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>NUOVO TESTO APPROVATO</i>
TITOLO II - MODALITÀ PROCEDURALI PER ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE	<i>[Non modificato]</i>
CAPO I - MODALITA' DI PRESENTAZIONE Articolo 3 - Soggetti presentatori e firmatari 1. Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione possono essere presentate e sottoscritte dai titolari dei diritti di partecipazione previsti dallo Statuto.	CAPO I - MODALITA' DI PRESENTAZIONE Articolo 3 - Soggetti presentatori e sottoscrittori 1. Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione possono essere presentate e sottoscritte dai titolari dei diritti di partecipazione previsti dallo Statuto. 2. <u>Ai fini del presente Regolamento, si intende:</u> a) <u>per sottoscrizione cartacea, l'apposizione manuale di una firma personale su un foglio di carta; tale sottoscrizione, ove previsto, può venire autenticata secondo le modalità previste per legge;</u> b) <u>per sottoscrizione telematica, l'espressione della volontà di sottoscrivere un atto tramite l'uso di una apposita funzionalità della piattaforma telematica comunale di partecipazione, alla quale ciascun cittadino può accedere soltanto previa verifica di proprie credenziali di accesso personali, riservate e univocamente associate alla sua identità, la cui creazione è avvenuta in seguito alla verifica dell'identità stessa da parte della Città o di una autorità accreditata all'emissione di identità digitali legalmente valide;</u> c) <u>per sottoscrizione, una qualsiasi tra la sottoscrizione cartacea, autenticata o meno, e la sottoscrizione telematica;</u> d) <u>per sottoscrizione autenticata, una qualsiasi tra la sottoscrizione cartacea autenticata e la sottoscrizione telematica.</u>

Articolo 4 - Firme, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per istanze e petizioni 1. Ai sensi dello Statuto della Città: a) le istanze al Sindaco sono sottoscritte e presentate, con la propria firma, da un titolare dei diritti di partecipazione con le modalità previste dal successivo articolo 7, comma 5; b) le petizioni al Sindaco sono sottoscritte da una pluralità di titolari dei diritti di partecipazione, due dei quali devono sottoscriverle con la propria firma autenticata e presentarle con le modalità di cui al successivo articolo 7 comma 5. 2. Le petizioni al Consiglio Comunale, ai sensi dello Statuto (che prevede il diritto di partecipare alla discussione della petizione, da parte di tre presentatori, nella sede della Commissione Consiliare Competente), devono essere sottoscritte: - da almeno trecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere specifico; - da almeno ottocento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere generale. 3. Tre presentatori devono sottoscrivere le petizioni di cui al precedente comma 2 con la propria firma autenticata, sottoscrivendo la dichiarazione con la quale si assumono la responsabilità dell'autenticità delle altre firme necessarie. Eventuali controversie saranno risolte dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale.	Articolo 4 - <u>Sottoscrizioni</u>, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per istanze e petizioni 1. Ai sensi dello Statuto della Città: a) le istanze al Sindaco sono sottoscritte e presentate da un titolare dei diritti di partecipazione con le modalità previste dal successivo articolo 7, comma 5; b) le petizioni al Sindaco sono sottoscritte da una pluralità di titolari dei diritti di partecipazione, due dei quali devono sottoscriverle <u>in modo autenticato</u> e presentarle con le modalità di cui al successivo articolo 7 comma 5. 2. Le petizioni al Consiglio Comunale, ai sensi dello Statuto (che prevede il diritto di partecipare alla discussione della petizione, da parte di tre presentatori, nella sede della Commissione Consiliare Competente), devono essere sottoscritte: - da almeno trecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere specifico; - da almeno ottocento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere generale. 3. Tre presentatori devono sottoscrivere le petizioni di cui al precedente comma 2 <u>in modo autenticato</u>, sottoscrivendo la dichiarazione con la quale si assumono la responsabilità dell'autenticità delle <u>eventuali sottoscrizioni cartacee</u>. Eventuali controversie saranno risolte dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale.
Articolo 5 - Firme, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per le proposte di deliberazione 1. Le proposte di deliberazione d'iniziativa popolare devono essere sottoscritte da almeno millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione, e da	Articolo 5 - <u>Sottoscrizioni</u>, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per le proposte di deliberazione 1. Le proposte di deliberazione d'iniziativa popolare devono essere sottoscritte da almeno millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione, e da

almeno cinquemila per le proposte di modifica allo Statuto. 2. Dieci presentatori devono sottoscrivere la proposta con la propria firma autenticata e sottoporla per la verifica, prima della raccolta delle altre firme necessarie, al Presidente del Consiglio Comunale. 3. Successivamente a tale verifica, può aver luogo la raccolta delle altre sottoscrizioni che, all'atto della presentazione, devono essere accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta con la propria firma autenticata dai dieci presentatori, con la quale essi assumono la responsabilità dell'autenticità delle altre firme necessarie, e garantiscono che il testo completo della proposta di deliberazione è rimasto disponibile, durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori.	almeno cinquemila per le proposte di modifica allo Statuto. 2. Dieci presentatori devono sottoscrivere la proposta <u>in modo autenticato</u> e sottoporla per la verifica, prima della raccolta delle altre <u>sottoscrizioni</u> necessarie, al Presidente del Consiglio Comunale. 3. Successivamente a tale verifica, può aver luogo la raccolta delle altre sottoscrizioni che, all'atto della presentazione, devono essere accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta <u>in modo autenticato</u> dai dieci presentatori, con la quale, <u>per le sole sottoscrizioni cartacee</u>, essi assumono la responsabilità dell'autenticità delle altre firme <u>raccolte</u> e garantiscono che il testo completo della proposta di deliberazione è rimasto disponibile, durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori.
Articolo 6 - Modalità di raccolta delle firme in calce a petizioni e proposte di deliberazione 1. Le petizioni e le proposte di deliberazione devono recare le firme necessarie raccolte su fogli ciascuno riportante il testo della petizione o l'oggetto della proposta di deliberazione. 2. Ogni firma deve essere accompagnata dalla individuazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento d'identità, onde consentire la verifica della loro legittimazione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti.	Articolo 6 - Modalità di raccolta delle <u>sottoscrizioni</u> in calce a petizioni e proposte di deliberazione 1. Le petizioni e le proposte di deliberazione devono recare le <u>sottoscrizioni</u> necessarie, raccolte <u>mediante sottoscrizione cartacea non autenticata</u> su fogli ciascuno riportante il testo della petizione o l'oggetto della proposta di deliberazione, <u>oppure raccolte mediante sottoscrizione telematica, previa visione del testo della petizione o dell'oggetto e del testo della proposta di deliberazione.</u> 2. Ogni <u>sottoscrizione cartacea</u> deve essere accompagnata dalla individuazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento d'identità, onde consentire la verifica della loro legittimazione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti. <u>Per le sottoscrizioni telematiche, le medesime informazioni sulle generalità della persona saranno estratte automaticamente dai dati personali del titolare dell'account dal quale si è provveduto alla sottoscrizione.</u> 3. <u>Allo scopo di permettere a tutti i titolari dei diritti di partecipazione la possibilità di sottoscrivere telematicamente le petizioni e le proposte di deliberazione, esse vengono pubblicate in una apposita sezione della piattaforma</u>

	<u>telematica comunale di partecipazione; nel caso delle proposte di deliberazione, la pubblicazione avviene dopo l'esito positivo della verifica di cui all'articolo 5 comma 2. Il numero di cittadini che hanno già sottoscritto telematicamente ciascuna petizione o proposta di deliberazione è pubblico e viene indicato sulla stessa piattaforma. Su richiesta dei presentatori, oppure, qualora previsto, allo scadere del termine concesso dal presente Regolamento per la raccolta delle sottoscrizioni, la Città provvede a chiudere la raccolta delle sottoscrizioni telematiche e a estrarre l'elenco dei cittadini che hanno effettuato la sottoscrizione telematica, aggiungendoli alle sottoscrizioni cartacee eventualmente consegnate dai presentatori.</u>
Articolo 7 - Modalità di presentazione 1. Le istanze e le petizioni indirizzate al Sindaco, e le petizioni e proposte di deliberazione indirizzate al Consiglio Comunale, devono pervenire all'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico. L'Ufficio provvede al protocollo e, verificata la sussistenza delle sottoscrizioni e delle dichiarazioni necessarie, le trasmette al Sindaco, o al Presidente del Consiglio Comunale, secondo il caso. 2. Il personale dell'Ufficio è autorizzato alle autenticazioni di firme necessarie, ove sia richiesto dagli interessati in sede di consegna diretta. 3. La presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, è soggetta al pagamento di importi, comprensivi delle eventuali spese postali, fissati con deliberazione della Giunta Comunale. 4. Le petizioni al Consiglio Comunale possono essere anche inviate, unitamente agli importi di cui al comma precedente, a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 5. Ai sensi del precedente articolo 4, le istanze e le petizioni al Sindaco sono presentate rispettivamente da uno e due titolari dei diritti di partecipazione - sottoscrivendole presso l'URP in presenza di un dipendente addetto	Articolo 7 - Modalità di presentazione 1. Le istanze e le petizioni indirizzate al Sindaco, e le petizioni e proposte di deliberazione indirizzate al Consiglio Comunale, devono pervenire all'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico. L'Ufficio provvede al protocollo e, verificata la sussistenza delle sottoscrizioni e delle dichiarazioni necessarie, le trasmette al Sindaco, o al Presidente del Consiglio Comunale, secondo il caso. 2. Il personale dell'Ufficio è autorizzato alle autenticazioni di firme necessarie, ove sia richiesto dagli interessati in sede di consegna diretta. 3. La presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, è <u>gratuita, fatto salvo l'eventuale pagamento di imposte o altri importi dovuti per legge.</u> 4. Le petizioni al Consiglio Comunale possono essere anche inviate a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 5. Ai sensi del precedente articolo 4, le istanze e le petizioni al Sindaco sono presentate rispettivamente da uno e due titolari dei diritti di partecipazione - sottoscrivendole presso l'URP in presenza di un dipendente addetto

all'ufficio; - a mezzo di terza persona, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei presentatori; - inviandole per posta o fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei presentatori; - sottoscrivendole mediante la firma digitale, se inviate per via telematica, ovvero con l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi. 6. Le proposte di deliberazione sono consegnate all'URP in entrambe le fasi previste dallo Statuto e dal presente titolo. 7. L'Ufficio Protocollo Generale e i vari Protocolli settoriali trasmettono all'URP le istanze, le petizioni, e le proposte di deliberazione eventualmente ad essi erroneamente inoltrate. 8. Eventuali carenze dei requisiti, relativamente alle sottoscrizioni e dichiarazioni necessarie, sono tempestivamente comunicate dall'URP agli interessati per la regolarizzazione, cui rimane subordinata la decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta.	all'ufficio; - a mezzo di terza persona, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei presentatori; - inviandole per posta o fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei presentatori; - sottoscrivendole mediante la firma digitale, se inviate per via telematica, ovvero con l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; - <u>inviandole tramite la piattaforma telematica comunale di partecipazione, sottoscrivendole telematicamente.</u> 6. Le proposte di deliberazione sono consegnate all'URP in entrambe le fasi previste dallo Statuto e dal presente titolo. 7. L'Ufficio Protocollo Generale e i vari Protocolli settoriali trasmettono all'URP le istanze, le petizioni, e le proposte di deliberazione eventualmente ad essi erroneamente inoltrate. 8. Eventuali carenze dei requisiti, relativamente alle sottoscrizioni e dichiarazioni necessarie, sono tempestivamente comunicate dall'URP agli interessati per la regolarizzazione, cui rimane subordinata la decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta.
CAPO II - ESITI Articolo 8 - Risposta alle istanze e alle petizioni del Sindaco 1. Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Sindaco, ovvero un Assessore o un Funzionario da lui delegato, risponde alle istanze e alle petizioni entro i sessanta giorni successivi alla presentazione. 2. La risposta alle istanze dovrà essere inviata al firmatario con la stessa modalità utilizzata per la presentazione, ovvero a mezzo posta. 3. La risposta alle petizioni dovrà essere inviata ai primi due presentatori con la stessa modalità utilizzata per la presentazione, ovvero a mezzo posta.	CAPO II - ESITI Articolo 8 - Risposta alle istanze e alle petizioni del Sindaco 1. Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Sindaco, ovvero un Assessore o un Funzionario da lui delegato, risponde alle istanze e alle petizioni entro i sessanta giorni successivi alla presentazione. 2. La risposta alle istanze dovrà essere inviata al <u>presentatore</u> con la stessa modalità utilizzata per la presentazione, ovvero a mezzo posta. 3. La risposta alle petizioni dovrà essere inviata ai primi due presentatori con la stessa modalità utilizzata per la presentazione, ovvero a mezzo posta.

Articolo 9 - Esito delle petizioni al Consiglio Comunale 1. Il Presidente del Consiglio Comunale, verificata l'ammissibilità delle petizioni organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna di cui al successivo articolo 11 e comunica in tempo utile al primo dei tre presentatori che hanno sottoscritto la petizione con la propria firma autenticata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data fissata per la discussione nella Commissione Consiliare competente. 2. Qualora il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale, ritenga inammissibile la petizione, ne dà comunicazione motivata allo stesso soggetto con lo stesso mezzo, entro quindici giorni dalla presentazione.	Articolo 9 - Esito delle petizioni al Consiglio Comunale 1. Il Presidente del Consiglio Comunale, verificata l'ammissibilità delle petizioni organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna di cui al successivo articolo 11 e comunica in tempo utile al primo dei tre presentatori che hanno sottoscritto la petizione <u>in modo autenticato</u>, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data fissata per la discussione nella Commissione Consiliare competente. 2. Qualora il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale, ritenga inammissibile la petizione, ne dà comunicazione motivata allo stesso soggetto con lo stesso mezzo, entro quindici giorni dalla presentazione.
Articolo 10 - Requisiti formali ed esito delle proposte di deliberazione d'iniziativa popolare 1. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono avere ad oggetto esclusivamente materie di competenza del Comune che la legge attribuisce al Consiglio Comunale, ed essere redatte con chiara indicazione dell'oggetto stesso, dei motivi del provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento, e con la formulazione in punti sintetici del dispositivo. 2. Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone la proposta di deliberazione al Segretario Generale per la verifica della sussistenza di tali requisiti ed entro 30 giorni dalla presentazione della proposta ne comunica l'esito e gli eventuali rilievi al primo dei dieci presentatori. 3. Qualora la verifica abbia esito negativo, i presentatori possono adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati, e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso ha nuovamente inizio la procedura prevista dallo Statuto. 4. Qualora la verifica abbia esito positivo i presentatori, avutane comunicazione, entro i quattro mesi successivi, possono procedere alla raccolta delle firme previste dallo Statuto.	Articolo 10 - Requisiti formali ed esito delle proposte di deliberazione d'iniziativa popolare 1. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono avere ad oggetto esclusivamente materie di competenza del Comune che la legge attribuisce al Consiglio Comunale, ed essere redatte con chiara indicazione dell'oggetto stesso, dei motivi del provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento, e con la formulazione in punti sintetici del dispositivo. 2. Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone la proposta di deliberazione al Segretario Generale per la verifica della sussistenza di tali requisiti ed entro 30 giorni dalla presentazione della proposta ne comunica l'esito e gli eventuali rilievi al primo dei dieci presentatori. 3. Qualora la verifica abbia esito negativo, i presentatori possono adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati, e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso ha nuovamente inizio la procedura prevista dallo Statuto. 4. Qualora la verifica abbia esito positivo i presentatori, avutane comunicazione, entro i quattro mesi successivi, possono procedere alla raccolta delle <u>sottoscrizioni</u> previste dallo Statuto.

5. Successivamente alla presentazione all'URP delle altre firme necessarie, il Presidente organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna di cui al successivo articolo 11 e ha inizio la procedura per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e per gli altri adempimenti stabiliti dallo Statuto.	5. Successivamente alla presentazione all'URP delle altre <u>sottoscrizioni</u> necessarie, il Presidente organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna di cui al successivo articolo 11 e ha inizio la procedura per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e per gli altri adempimenti stabiliti dallo Statuto.
Articolo 11 - Diritto di tribuna	Articolo 11 - Diritto di tribuna
1. Il diritto di tribuna di cui ai precedenti articoli 9 e 10, consiste nell'assicurare opportuna pubblicità alle proposte di deliberazione e di petizione presentate al Consiglio Comunale. 2. Tale pubblicità si realizza con l'organizzazione, da parte del Presidente del Consiglio, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, di un incontro, da svolgersi nel Palazzo Civico, tra i primi presentatori delle proposte di petizione e di deliberazione, e i principali mezzi di informazione presenti nella Città. 3. L'incontro, ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, deve svolgersi previa verifica dell'esistenza dei requisiti formali necessari e delle firme richieste, prioritariamente all'esame che dovrà essere effettuato dalle Commissioni Consiliari competenti, ovvero dal Consiglio Comunale. 4. Ulteriori e maggiori forme di pubblicità potranno essere decise, nel rispetto della parità di trattamento tra diverse proposte e richieste, dalla Conferenza dei Capigruppo.	1. Il diritto di tribuna di cui ai precedenti articoli 9 e 10, consiste nell'assicurare opportuna pubblicità alle proposte di deliberazione e di petizione presentate al Consiglio Comunale. 2. Tale pubblicità si realizza con l'organizzazione, da parte del Presidente del Consiglio, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, di un incontro, da svolgersi nel Palazzo Civico, tra i primi presentatori delle proposte di petizione e di deliberazione, e i principali mezzi di informazione presenti nella Città. 3. L'incontro, ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, deve svolgersi previa verifica dell'esistenza dei requisiti formali necessari e delle <u>sottoscrizioni</u> richieste, prioritariamente all'esame che dovrà essere effettuato dalle Commissioni Consiliari competenti, ovvero dal Consiglio Comunale. 4. Ulteriori e maggiori forme di pubblicità potranno essere decise, nel rispetto della parità di trattamento tra diverse proposte e richieste, dalla Conferenza dei Capigruppo.
TITOLO III - REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO ED ABROGATIVO	TITOLO III - REFERENDUM COMUNALI
CAPO I - PRINCIPI GENERALI Articolo 12 - Oggetto del Regolamento	CAPO I - PRINCIPI GENERALI Articolo 12 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente titolo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum previsti al titolo II, capo I dello Statuto.	1. Il presente titolo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum previsti al titolo II dello Statuto.

Articolo 13 - Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali 1. A norma degli articoli 15 e 16 dello Statuto, sono ammessi referendum consultivi e abrogativi. 2. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, dello Statuto possono: a) con il referendum consultivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale; b) con il referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo. 3. I Referendum consultivo e abrogativo non possono essere indetti, rispettivamente, nelle materie indicate dagli articoli 15, comma 3, e 16, comma 2, dello Statuto.	Articolo 13 - Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali 1. A norma degli articoli 16, <u>17</u> e <u>17 bis</u> dello Statuto, sono ammessi referendum consultivi, <u>abrogativi</u> e <u>propositivi</u>. 2. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, dello Statuto possono: a) con il referendum consultivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale; b) con il referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale <u>o dalla Giunta</u>. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo; c) <u>con il referendum propositivo, esprimere una proposta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta.</u> 3. I Referendum consultivo, <u>abrogativo</u> e <u>propositivo</u> non possono essere indetti <u>qualora sussistano le cause di inammissibilità indicate</u>, rispettivamente, <u>negli articoli 16, 17 e 17 bis</u> dello Statuto.
Articolo 14 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali 1. A norma degli articoli 9 comma 1, 15 comma 2 e 16 comma 1 dello Statuto, sono ammessi a partecipare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali della Città e gli iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, purché abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 2. Il periodo di iscrizione nel registro della popolazione residente di cui al comma precedente deve essere maturato: - per i sottoscrittori di cui agli articoli 16, comma 1, e 17, comma 1, dello	Articolo 14 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali 1. <u>Ai sensi</u> degli articoli <u>8</u> comma 1, <u>16 comma 3, 17 comma 1, 17 bis comma 1 e 18 comma 1</u> dello Statuto, sono ammessi a partecipare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali della Città e gli iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, purché abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 2. Il periodo di iscrizione nel registro della popolazione residente di cui al comma precedente deve essere maturato: - per i sottoscrittori di cui agli articoli <u>17 comma 1, 17 bis comma 1 e 18</u>

Statuto, alla data di apposizione dell'adesione sull'apposito modello di raccolta delle firme; - per i votanti, alla data di svolgimento del Referendum, consultivo o abrogativo.	<u>comma 1</u> dello Statuto, alla data di <u>sottoscrizione della richiesta di Referendum</u>; per i votanti, alla data di svolgimento del Referendum.
Articolo 15 - Data di effettuazione dei Referendum Abrogativo e Consultivo 1. I referendum comunali devono svolgersi annualmente in una sola tornata. 2. Nel caso in cui nell'anno siano previste nel territorio della Città altre operazioni elettorali di qualsiasi livello, i referendum comunali, salvo impedimenti particolari, devono tenersi in coincidenza con una di esse. Altrimenti, essi devono tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno o nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre.	Articolo 15 - Data di effettuazione dei Referendum 1. I referendum comunali devono svolgersi annualmente in una sola tornata. 2. Nel caso in cui nell'anno siano previste nel territorio della Città altre operazioni elettorali di qualsiasi livello, i referendum comunali, salvo impedimenti particolari, devono tenersi in coincidenza con una di esse. Altrimenti, essi devono tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno o nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre.
Articolo 16 - Disciplina della propaganda referendaria 1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione. 2. La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai partiti politici, alle formazioni e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e nei Consigli Circoscrizionali, nonché ai promotori del Referendum che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data di votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale. 3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla Segreteria Generale.	<i>[Non modificato]</i>

4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite. 5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'articolo 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.	
CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO Articolo 17 - Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo 1. A norma dell'articolo 45 comma 2 dello Statuto, il Referendum Consultivo può essere promosso con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La deliberazione deve precisare il quesito referendario ed essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza. 2. Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione del referendum consultivo nel periodo intercorrente fra il 1 marzo dell'anno precedente quello in cui è previsto il suo ordinario scioglimento, e la data dello scioglimento stesso. 3. Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione di cui al precedente comma 1 con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il 30 aprile dell'anno in cui è prevista la consultazione. Sulla base della deliberazione il Sindaco ritira l'atto di indizione eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.	CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO Articolo 17 - Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo 1. A norma dell'articolo <u>16</u> comma 2 dello Statuto, il Referendum Consultivo può essere promosso con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La deliberazione deve precisare il quesito referendario ed essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza. 2. Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione del referendum consultivo nel periodo intercorrente fra il 1 marzo dell'anno precedente quello in cui è previsto il suo ordinario scioglimento, e la data dello scioglimento stesso. 3. Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione di cui al precedente comma 1 con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il 30 aprile dell'anno in cui è prevista la consultazione. Sulla base della deliberazione il Sindaco ritira l'atto di indizione eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.
Articolo 18 - Periodo di svolgimento del Referendum consultivo 1. Qualora il provvedimento del Consiglio Comunale venga adottato entro	Articolo 18 - Periodo di svolgimento del Referendum consultivo 1. Qualora il provvedimento del Consiglio Comunale venga adottato entro

il mese di febbraio, il Referendum consultivo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 15 comma 1 del presente titolo. L'approvazione del provvedimento oltre tale data comporterà lo svolgimento del Referendum nell'anno successivo.	il mese di febbraio, il Referendum consultivo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 15 del presente titolo. L'approvazione del provvedimento oltre tale data comporterà lo svolgimento del Referendum nell'anno successivo.
CAPO III - REFERENDUM ABROGATIVO Articolo 19 - Modalità di promozione del Referendum abrogativo 1. A norma dell'articolo 16 comma 1 dello Statuto, il Referendum abrogativo può essere promosso con richiesta presentata da almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione popolare. 2. I soggetti di cui all'articolo 9 comma 1 dello Statuto che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione di richieste di Referendum abrogativo devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente titolo. 3. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 20.	CAPO III - REFERENDUM ABROGATIVO E PROPOSITIVO Articolo 19 - Modalità di promozione del Referendum abrogativo <u>o</u> <u>propositivo</u> 1. A norma <u>degli articoli 17 comma 1 e 17 bis comma 1</u> dello Statuto, il Referendum abrogativo <u>o propositivo</u> può essere promosso con richiesta presentata da almeno <u>diecimila</u> titolari dei diritti di partecipazione popolare. 2. I soggetti di cui all'articolo <u>8</u> comma 1 dello Statuto che intendono procedere alla raccolta di <u>sottoscrizioni</u> per la presentazione di richieste di Referendum abrogativo <u>o propositivo</u> devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle <u>sottoscrizioni</u>, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente titolo. 3. Le <u>sottoscrizioni</u> a sostegno della richiesta devono essere raccolte <u>in forma cartacea</u>, in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 20, <u>oppure in forma telematica, secondo le modalità previste dal successivo articolo 20 bis</u>.
Articolo 20 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni 1. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare sulla prima pagina l'intitolazione "Richiesta di referendum abrogativo comunale ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto"; l'esposizione sintetica del contenuto della	Articolo 20 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni <u>cartacee</u> 1. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni <u>cartacee</u> deve recare sulla prima pagina l'intitolazione "Richiesta di referendum abrogativo comunale ai sensi dell'articolo <u>17</u> dello Statuto" <u>o</u> "Richiesta di referendum

deliberazione o delle disposizioni particolari che si intende sottoporre a Referendum; gli estremi formali della loro precisa identificazione ed, infine, lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato. 2. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve recare le indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, firma, nonché al numero di iscrizione nelle liste elettorali e al periodo di residenza anagrafica dei sottoscrittori. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme e la certificazione elettorale di competenza del Sindaco.	<u>propositivo comunale ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto</u>”; l'esposizione sintetica del contenuto della deliberazione, <u>della proposta</u> o delle disposizioni particolari che si intende sottoporre a Referendum; <u>per il referendum abrogativo</u>, gli estremi formali della loro precisa identificazione; ed, infine, lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato. 2. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve recare le indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, firma, nonché al numero di iscrizione nelle liste elettorali e al periodo di residenza anagrafica dei sottoscrittori. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme e la certificazione elettorale di competenza del Sindaco.
[Nuovo articolo]	<u>Articolo 20 bis – Modalità di raccolta delle sottoscrizioni telematiche</u> 1. <u>Il Comitato Promotore del referendum, contestualmente alla richiesta di vidimazione dei fogli di cui all'articolo 20, può richiedere alla Segreteria Generale del Comune di attivare la modalità di raccolta telematica delle sottoscrizioni, sia nella fase di raccolta delle prime mille sottoscrizioni previste dall'articolo 21, sia nella fase di successiva raccolta delle rimanenti sottoscrizioni di cui all'articolo 26.</u> 2. <u>Allo scopo di permettere a tutti i titolari dei diritti di partecipazione la possibilità di sottoscrivere telematicamente le richieste di referendum, esse vengono pubblicate in una apposita sezione della piattaforma telematica comunale di partecipazione; per ciascuna richiesta di referendum, vengono pubblicate le informazioni previste all'articolo 20 comma 1, ad eccezione dello spazio per la vidimazione. Il numero di cittadini che hanno già sottoscritto telematicamente ciascuna richiesta di referendum è pubblico e viene indicato sulla stessa piattaforma. Su richiesta del Comitato Promotore, oppure, qualora previsto, allo scadere del termine concesso dal presente Regolamento per la raccolta delle sottoscrizioni in ciascuna delle due fasi di raccolta, la Città</u>

	<u>provvede a chiudere la raccolta delle sottoscrizioni telematiche e a estrarre l'elenco dei cittadini che hanno effettuato la sottoscrizione telematica, aggiungendoli alle sottoscrizioni cartacee eventualmente consegnate dai presentatori.</u>
Articolo 21 - Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di Referendum Abrogativo 1. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, il Comitato provvede alla raccolta di almeno due mila firme valide prima della presentazione della richiesta di Referendum alla Segreteria Generale del Comune. La firma deve intendersi valida quando è riportato, in corrispondenza di essa, il numero di iscrizione nelle liste elettorali o il periodo di residenza anagrafica del sottoscrittore. Qualora vengano apposte più firme da un soggetto in relazione alla stessa richiesta di Referendum, è valida soltanto la sottoscrizione rilasciata per prima. 2. La raccolta deve essere effettuata sui fogli di cui al precedente articolo 20, previamente vidimati dal Segretario Generale, o suo delegato, mediante l'apposizione su ognuno di essi del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma. La raccolta di firme su fogli non vidimati produce l'invalidità delle sottoscrizioni apposte. 3. Le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall'articolo 21 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.	Articolo 21 - Raccolta delle <u>sottoscrizioni</u> per la presentazione della richiesta di Referendum abrogativo o <u>propositivo</u> 1. Ai sensi dell'articolo <u>18</u> dello Statuto, il Comitato <u>Promotore del referendum</u> provvede alla raccolta di almeno <u>mille sottoscrizioni</u> valide prima della presentazione della richiesta di Referendum alla Segreteria Generale del Comune. La <u>sottoscrizione cartacea</u> deve intendersi valida quando è riportato, in corrispondenza di essa, il numero di iscrizione nelle liste elettorali o il periodo di residenza anagrafica del sottoscrittore; <u>per le sottoscrizioni telematiche, tali informazioni vengono aggiunte automaticamente dalla Città nella fase conclusiva di estrazione dell'elenco dei sottoscrittori.</u> Qualora vengano apposte più <u>sottoscrizioni</u> da un soggetto in relazione alla stessa richiesta di Referendum, è valida soltanto la sottoscrizione rilasciata per prima. 2. La raccolta <u>delle sottoscrizioni cartacee</u> deve essere effettuata sui fogli di cui al precedente articolo 20, previamente vidimati dal Segretario Generale, o suo delegato, mediante l'apposizione su ognuno di essi del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma. La raccolta di firme su fogli non vidimati produce l'invalidità delle sottoscrizioni apposte. 3. Le <u>sottoscrizioni cartacee</u> devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall'articolo 21 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
Articolo 22 - Presentazione della richiesta di Referendum abrogativo	Articolo 22 - Presentazione della richiesta di Referendum abrogativo o <u>propositivo</u>

1. Il Presidente del comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di Referendum abrogativo presso la Segreteria Generale del Comune, entro il termine di un mese dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle ~~firme~~. La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria, e determina l'invalidità delle sottoscrizioni raccolte.

2. All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre almeno ~~due mila~~ sottoscrizioni valide di soggetti titolari dei diritti di partecipazione popolare, in sostegno della richiesta ~~abrogativa~~.

3. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono essere corredate dall'attestazione del possesso del requisito di iscrizione elettorale o di residenza anagrafica previsto dall'articolo 9 comma 1 dello Statuto, in relazione a ciascun ~~firmatario~~. Per coloro che hanno titolo a partecipare al Referendum, pur non essendo elettori del Comune, è necessario acquisire il certificato penale prima del rilascio dell'attestazione sul periodo di iscrizione anagrafica. Le attestazioni sono rilasciate dal Servizio Elettorale del Comune.

4. La richiesta di referendum, unitamente alle ~~firme~~ prodotte, deve essere trasmessa al Dirigente del Settore Servizi Demografici per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo successivo, entro il termine di cinque giorni dalla presentazione. Il Segretario Generale dà notizia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale della richiesta di Referendum abrogativo.

1. Il Presidente del Comitato Promotore del referendum, o suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo presso la Segreteria Generale del Comune, entro il termine di un mese dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni cartacee. La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria, e determina l'invalidità delle sottoscrizioni raccolte.

2. All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre almeno mille sottoscrizioni valide, cartacee o telematiche, di soggetti titolari dei diritti di partecipazione popolare, in sostegno della richiesta di referendum.

3. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono essere corredate dall'attestazione del possesso del requisito di iscrizione elettorale o di residenza anagrafica previsto dall'articolo 8 comma 1 dello Statuto, in relazione a ciascun sottoscrittore; per le sottoscrizioni telematiche, tale attestazione viene verificata e rilasciata automaticamente dalla Città durante la fase conclusiva di estrazione dell'elenco dei sottoscrittori. Per coloro che hanno titolo a partecipare al Referendum, pur non essendo elettori del Comune, è necessario acquisire il certificato penale prima del rilascio dell'attestazione sul periodo di iscrizione anagrafica. Le attestazioni sono rilasciate dal Servizio Elettorale del Comune.

4. La richiesta di referendum, unitamente alle sottoscrizioni cartacee prodotte, deve essere trasmessa al Dirigente del Settore Servizi Demografici per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo successivo, entro il termine di cinque giorni dalla presentazione. Entro lo stesso termine, il Dirigente responsabile della piattaforma comunale di partecipazione provvede all'estrazione dell'elenco dei sottoscrittori telematici e alla sua trasmissione al Dirigente del Settore Servizi Demografici. Il Segretario Generale dà notizia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale della richiesta di Referendum abrogativo o propositivo.

Articolo 23 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni 1. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di due giorni, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato Promotore. 2. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori alle due mila sottoscrizioni, il Sindaco, dichiara con proprio atto l'inesistenza della richiesta di Referendum per mancanza del requisito stabilito dall'articolo 17, comma 1, capoverso 1 dello Statuto. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.	Articolo 23 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni 1. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di due giorni, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, una propria dichiarazione attestante il numero delle <u>sottoscrizioni</u> valide prodotte dal Comitato Promotore. 2. Qualora le <u>sottoscrizioni</u> valide raccolte fossero inferiori <u>a mille</u>, il Sindaco dichiara con proprio atto l'inesistenza della richiesta di Referendum per mancanza del requisito stabilito dall'articolo <u>18</u> comma 1 dello Statuto. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.
Articolo 24 - Commissione per il Referendum Abrogativo 1. A norma dell'articolo 17 dello Statuto, l'ammissibilità della richiesta di Referendum Abrogativo è valutata da una apposita Commissione Comunale, della quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Difensore Civico e, con facoltà di delega, il Segretario Generale e il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale. 2. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da suo delegato, scelto all'interno dei membri della Commissione stessa. 3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.	Articolo 24 - Commissione per il Referendum abrogativo <u>o propositivo</u> 1. A norma dell'articolo <u>18</u> dello Statuto, l'ammissibilità della richiesta di Referendum abrogativo <u>o propositivo</u> è valutata da una apposita Commissione Comunale, della quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Difensore Civico e, con facoltà di delega, il Segretario Generale e il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale. 2. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da suo delegato, scelto all'interno dei membri della Commissione stessa. 3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.
Articolo 25 - Ammissibilità della richiesta di Referendum Abrogativo 1. La Commissione per il Referendum: a) giudica l'ammissibilità delle proposte di Referendum abrogativo, entro	Articolo 25 - Ammissibilità della richiesta di Referendum abrogativo <u>o propositivo</u> 1. La Commissione per il Referendum: a) giudica l'ammissibilità delle proposte di Referendum abrogativo <u>o</u>

quindici giorni dal ricevimento degli atti; b) formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria di cui all'articolo 17 comma 2 dello Statuto; c) comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, alla Segreteria Generale ed al Dirigente del Settore Servizi Demografici. 2. Il Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni della richiesta. La Commissione può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. 3. Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento. 4. Qualora la richiesta di Referendum abrogativo venga presentato dopo il mese di febbraio dell'anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio Comunale, l'esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.	<u>propositivo</u>, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti; b) formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria; c) comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, alla Segreteria Generale ed al Dirigente del Settore Servizi Demografici. 2. Il Comitato Promotore del Referendum può chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni della richiesta. La Commissione può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. 3. Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento. 4. Qualora la richiesta di Referendum abrogativo <u>o propositivo</u> venga <u>presentata</u> dopo il mese di febbraio dell'anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio Comunale, l'esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.
Articolo 26 - Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta 1. Ai sensi dell'articolo 17 comma 1, capoverso 2 dello Statuto le ulteriori firme, necessarie al raggiungimento del quorum minimo delle ventimila sottoscrizioni valide, devono essere raccolte dopo l'ammissibilità della richiesta di Referendum abrogativo. A tal fine il Comitato deve provvedervi, a pena di inesistenza sopravvenuta della richiesta stessa, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla notifica di cui al precedente articolo 25, comma 1, lett. c). 2. Alla raccolta si applicano le disposizioni contenute negli articoli 19, 20 e 21 comma 3 del presente titolo.	Articolo 26 - Raccolta delle <u>sottoscrizioni</u> dopo la presentazione della richiesta 1. Ai sensi dell'articolo <u>18</u> comma 1 dello Statuto le ulteriori <u>sottoscrizioni</u> necessarie al raggiungimento del quorum minimo delle <u>diecimila</u> sottoscrizioni valide devono essere raccolte dopo l'ammissibilità della richiesta di Referendum abrogativo <u>o propositivo</u>. A tal fine il Comitato deve provvedervi, a pena di inesistenza sopravvenuta della richiesta stessa, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla notifica di cui al precedente articolo 25, comma 1, lett. c). 2. Alla raccolta si applicano le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, <u>20 bis</u> e 21 comma 3 del presente titolo.

Articolo 27 - Presentazione e controllo delle sottoscrizioni	Articolo 27 - Presentazione e controllo delle sottoscrizioni
1. Il Presidente del Comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 17 comma 2, dello Statuto, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di raccolta di cui all'articolo precedente. 2. Le sottoscrizioni devono essere presentate alla Segreteria Generale del Comune, che deve trasmetterle al Dirigente del Settore Servizi Demografici entro cinque giorni dal ricevimento. 3. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici provvede, nel termine di quindici giorni, al controllo del loro numero e validità. L'esito dell'accertamento è comunicato alla Segreteria Generale ed al Presidente della Commissione Comunale per il Referendum. 4. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al quorum prescritto dall'articolo 17 comma 1, capoverso 2 dello Statuto, il Sindaco, dichiara con proprio atto l'inesistenza sopravvenuta della richiesta di Referendum per mancanza delle sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.	1. Il Presidente del Comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione delle sottoscrizioni <u>cartacee</u> di cui all'articolo 17 comma <u>1 o 17 bis comma 1</u> dello Statuto, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di raccolta di cui all'articolo precedente; <u>ed entro lo stesso termine richiede alla Città di concludere la raccolta delle sottoscrizioni telematiche.</u> 2. Le sottoscrizioni <u>cartacee</u> devono essere presentate alla Segreteria Generale del Comune, che deve trasmetterle al Dirigente del Settore Servizi Demografici entro cinque giorni dal ricevimento. <u>Entro lo stesso termine, il Dirigente responsabile della piattaforma comunale di partecipazione provvede all'estrazione dell'elenco dei sottoscrittori telematici e alla sua trasmissione al Dirigente del Settore Servizi Demografici.</u> 3. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici provvede, nel termine di quindici giorni, al controllo del numero e <u>della</u> validità <u>delle sottoscrizioni comunque raccolte</u>. L'esito dell'accertamento è comunicato alla Segreteria Generale ed al Presidente della Commissione Comunale per il Referendum. 4. Qualora le <u>sottoscrizioni</u> valide raccolte fossero inferiori al <u>numero</u> prescritto dall'articolo 17 comma 1 <u>o 17 bis comma 1</u> dello Statuto, il Sindaco dichiara con proprio atto l'inesistenza sopravvenuta della richiesta di Referendum per mancanza delle sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.
Articolo 28 - Data di svolgimento del Referendum abrogativo	Articolo 28 - Data di svolgimento del Referendum abrogativo <u>o propositivo</u>
1. Il Referendum abrogativo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 15 comma 4 del presente titolo, qualora la presentazione delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo 27 avvenga entro febbraio. In caso di presentazione successiva lo svolgimento della consultazione dovrà svolgersi nell'anno seguente.	1. Il Referendum abrogativo <u>o propositivo</u> deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 15 del presente titolo, qualora la presentazione delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo 27 avvenga entro febbraio. In caso di presentazione successiva lo svolgimento della consultazione dovrà svolgersi nell'anno seguente.

Articolo 29 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo	Articolo 29 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo o <u>propositivo</u>
1. Il Referendum non ha luogo, qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio della Commissione per il Referendum, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura. 2. Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce, entro il terzo giorno successivo all'adozione dell'atto deliberativo, incidente sulla procedura referendaria, la Commissione che si pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi. 3. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, ai Presidenti delle Circoscrizioni e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali. 4. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.	1. Il Referendum <u>abrogativo</u> non ha luogo qualora il Consiglio Comunale o <u>la Giunta Comunale abbiano</u> adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio <u>espresso dalla</u> Commissione per il Referendum <u>previo consenso da parte del Comitato Promotore</u>, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura. 2. <u>Il Referendum propositivo non ha luogo qualora il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento deliberativo cui consegua, a giudizio espresso dalla Commissione per il Referendum previo consenso da parte del Comitato Promotore, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.</u> 3. Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce, entro il terzo giorno successivo all'adozione dell'atto deliberativo incidente sulla procedura referendaria, la Commissione che si pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi. 4. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, ai Presidenti delle Circoscrizioni e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali. 5. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Articolo 30 - Riformulazione del quesito referendario	Articolo 30 - Riformulazione del quesito referendario
1. Qualora la Commissione, in seguito all'adozione, nello stesso termine di quaranta giorni di cui all'articolo precedente, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario. 2. A tali fini il Presidente del Consiglio Comunale riunisce la Commissione non oltre il secondo giorno successivo alla data di adozione della deliberazione consiliare, che provvede nei quattro giorni successivi alla sua riunione. 3. Le decisioni della Commissione devono essere notificate immediatamente al Presidente del Comitato Promotore che nei due giorni successivi, può esprimere in merito le proprie osservazioni. La Commissione decide in via definitiva nei tre giorni successivi al ricevimento delle deduzioni. 4. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali. 5. L'interruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.	1. Qualora la Commissione, in seguito all'adozione, nello stesso termine di quaranta giorni di cui all'articolo precedente, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum <u>abrogativo, e sentito il Comitato Promotore</u>, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario. 2. <u>Qualora la Commissione, in seguito all'adozione, nello stesso termine di quaranta giorni di cui all'articolo precedente, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum propositivo, e sentito il Comitato Promotore, ritenga non integralmente e sostanzialmente accolta la proposta sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario.</u> 3. A tali fini il Presidente del Consiglio Comunale riunisce la Commissione non oltre il secondo giorno successivo alla data di adozione della deliberazione consiliare, che provvede nei quattro giorni successivi alla sua riunione. 4. Le decisioni della Commissione devono essere notificate immediatamente al Presidente del Comitato Promotore che nei due giorni successivi, può esprimere in merito le proprie osservazioni. La Commissione decide in via definitiva nei tre giorni successivi al ricevimento delle deduzioni. 5. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali. 6. L'interruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.
CAPO IV - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA Articolo 31 - Indizione del Referendum	CAPO IV - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA Articolo 31 - Indizione del Referendum

1. Il Sindaco, sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'articolo 17, in caso di Referendum Consultivo, o del giudizio di ammissibilità di cui all'articolo 25, e dell'attestazione del Dirigente del Settore Servizi Demografici di cui agli articoli 23 e 27 del presente titolo, in caso di Referendum abrogativo, indice la consultazione referendaria, fissando la data della votazione in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio. 2. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione in conformità alle norme degli articoli 18 e 28 del presente titolo. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee. 3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto. 4. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data. 5. Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato, in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum già indetto ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto decade di diritto, mentre il Referendum già indetto ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto è rinviato a data successiva.	1. Il Sindaco, sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'articolo 17, in caso di Referendum Consultivo, o del giudizio di ammissibilità di cui all'articolo 25, e dell'attestazione del Dirigente del Settore Servizi Demografici di cui agli articoli 23 e 27 del presente titolo, in caso di Referendum abrogativo <u>o propositivo</u>, indice la consultazione referendaria, fissando la data della votazione <u>secondo quanto previsto al precedente articolo 15. Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni elettorali, le date e gli orari di apertura dei seggi sono i medesimi previsti per tali consultazioni; in caso contrario, esso si svolge dalle ore 7 alle ore 22 di una domenica.</u> 2. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione in conformità alle norme degli articoli 18 e 28 del presente titolo. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee. 3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto. 4. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data. 5. Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato, in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum già indetto ai sensi dell'articolo <u>16</u> dello Statuto decade di diritto, mentre il Referendum già indetto ai sensi dell'articolo <u>17 o 17 bis</u> dello Statuto è rinviato a data successiva.
<i>[Nuovo articolo]</i>	<u>Articolo 31 bis – Commissione comunale per il voto telematico</u> 1. <u>Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 dello Statuto, la Città permette ai cittadini l'espressione del voto nei referendum comunali anche per via telematica, con le modalità di cui al successivo articolo 32 comma 1. L'effettiva messa a</u>

disposizione ai cittadini di tale possibilità è subordinata alla concreta realizzazione da parte della Città di una piattaforma di voto telematico compatibile con le previsioni del presente Regolamento.

2. Allo scopo di promuovere la corretta realizzazione di tale piattaforma e di monitorare la sua adozione e il suo funzionamento, è costituita una Commissione comunale per il voto telematico, composta di tre membri esperti in materia di procedure elettorali, di voto elettronico o di piattaforme telematiche, così nominati:

a) uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Sindaco secondo le procedure del Regolamento per le nomine dei rappresentanti della Città;

b) uno nominato dal Politecnico di Torino;

c) uno nominato dall'Università di Torino.

Partecipa inoltre alle riunioni della Commissione, in qualità di segretario, il Dirigente dell'Area Servizi Civici, o suo delegato. La durata delle nomine è di tre anni e la nomina è rinnovabile.

3. In fase di prima attuazione delle presenti disposizioni, la Commissione interagisce con le strutture competenti dell'Amministrazione e con il Consiglio Comunale per progettare e realizzare la piattaforma di voto telematico in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento. La Commissione esprime inoltre un parere su qualsiasi proposta di modifica delle disposizioni del presente Regolamento relative al voto telematico.

4. In occasione di ciascuna consultazione referendaria, la Commissione assume le funzioni dell'Ufficio della sezione elettorale telematica previsto dal successivo articolo 34.

5. Transitoriamente, per un massimo di due anni dalla prima attivazione della piattaforma, la Commissione può porre un limite massimo al numero di cittadini che possono optare per il voto telematico, allo scopo di consentire una sperimentazione su scala ridotta della piattaforma stessa.

Articolo 32 - Individuazioni delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo 1. In occasione dei Referendum comunali il Sindaco, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, riparte gli aventi titolo al voto in sezioni elettorali, determina le ubicazioni delle sedi di seggio, nell'ambito dei plessi scolastici vincolati ad uso elettorale, e forma, in riferimento a ciascuna sezione, la lista degli aventi diritto al voto per l'indetta consultazione referendaria.	Articolo 32 - <u>Individuazione delle modalità di voto e delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo</u> <u>1. La piattaforma telematica comunale di partecipazione permette a ciascuno dei titolari dei diritti di cui all'articolo 8 comma 1 dello Statuto di optare, se lo desidera, per l'espressione telematica del proprio voto in occasione dei Referendum comunali. L'opzione deve essere esercitata entro i sette giorni successivi all'affissione di cui al precedente articolo 31 comma 3 e si ritiene valida per tutti i Referendum comunali contemporanei e successivi, fino a quando non viene revocata dal cittadino con le stesse modalità.</u> <u>2. Scaduto il termine di cui al comma precedente, il Dirigente del Settore Servizi Demografici provvede a ripartire gli aventi titolo al voto tra quelli che, avendo esercitato l'opzione, esprimeranno il proprio voto in forma telematica, e tutti gli altri, che lo esprimeranno in forma cartacea.</u> <u>3. Successivamente a tale ripartizione il Sindaco, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, assegna gli aventi titolo al voto che hanno optato per il voto telematico alla sezione elettorale telematica unica, ripartisce ulteriormente gli aventi titolo al voto che non hanno optato per il voto telematico in sezioni elettorali ordinarie, determina le ubicazioni delle sedi di seggio, nell'ambito dei plessi scolastici vincolati ad uso elettorale, e forma, in riferimento a ciascuna sezione, la lista degli aventi diritto al voto per l'indetta consultazione referendaria.</u> <u>4. Nel caso in cui il referendum comunale sia contestuale ad altra consultazione elettorale, le determinazioni di cui al comma precedente vengono assunte in modo da permettere a ciascun elettore di espletare il voto per i referendum e per le altre consultazioni nella stessa sezione elettorale.</u>
Articolo 33 - Avvisi di convocazione 1. Entro il quinto giorno precedente la data prevista per la consultazione	Articolo 33 - Avvisi di convocazione 1. Entro il quinto giorno precedente la data prevista per la consultazione

referendaria, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto la sede, il numero della sezione, il giorno e l'orario della votazione mediante la consegna a mezzo postale di apposito avviso di convocazione. 2. Per i votanti appartenenti allo stesso nucleo familiare i dati di cui al comma 1 sono comunicati con un solo avviso.	referendaria, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto il giorno e l'orario della votazione, <u>il quesito referendario e, per i referendum abrogativi o propositivi, l'esposizione sintetica del contenuto della deliberazione, della proposta o delle disposizioni particolari sottoposte a referendum</u>, mediante la consegna a mezzo postale di apposito avviso di convocazione. <u>Nel medesimo avviso, il Sindaco comunica, per i votanti che non hanno optato per il voto telematico, la sede e il numero della sezione elettorale a cui sono assegnati; o, per i votanti che hanno optato per il voto telematico, le istruzioni per l'espressione del voto tramite la piattaforma telematica comunale di partecipazione.</u> 2. Per i votanti appartenenti allo stesso nucleo familiare i dati di cui al comma 1 sono comunicati con un solo avviso. <u>3. I votanti che hanno optato per il voto telematico possono anche optare tramite la piattaforma comunale di partecipazione, se lo desiderano, per ricevere l'avviso di comunicazione tramite canali telematici certificati anziché a mezzo postale.</u>
Articolo 34 - Uffici di Sezione 4- Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. 2- Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfettario nella misura stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale.	Articolo 34 - Uffici di Sezione <u>1. Per ciascuna sezione elettorale ordinaria viene nominato un Ufficio di Sezione. Per la sezione elettorale telematica unica, la funzione di Ufficio di Sezione viene assunta dalla Commissione comunale per il voto telematico di cui all'articolo 31 bis.</u> 2. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario. <u>Per le sezioni elettorali ordinarie, il segretario è scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.</u> 3. Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfettario nella misura stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 35 - Nomina dei componenti ~~dell'ufficio di sezione~~

1. I componenti ~~l'Ufficio~~ di Sezione sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge.
2. A tal fine, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, il Dirigente del Settore Servizi Demografici, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'Albo Pretorio del Comune, procede:
 - a) al sorteggio di un numero di nominativi compresi negli albi dei Presidenti e degli scrutatori pari a quello necessario ai fini della costituzione degli uffici delle sezioni individuate ai sensi del precedente articolo 34;
 - b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nei predetti albi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, i Presidenti e gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di loro eventuale rinuncia o impedimento.
- ~~3.~~ Sulla base delle graduatorie di cui ~~al precedente comma~~, il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.
- ~~4.~~ Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro

Articolo 35 - Nomina dei componenti degli uffici di sezione ordinaria

1. I componenti di ciascun Ufficio di Sezione ordinaria sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge.
2. A tal fine, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, il Dirigente del Settore Servizi Demografici, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'Albo Pretorio del Comune, procede:
 - a) al sorteggio di un numero di nominativi compresi negli albi dei Presidenti e degli scrutatori pari a quello necessario ai fini della costituzione degli uffici delle sezioni ordinarie individuate ai sensi del precedente articolo 34;
 - b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nei predetti albi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, i Presidenti e gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di loro eventuale rinuncia o impedimento.
3. La Commissione Elettorale Comunale istituita ai sensi dell'articolo 4 bis del D.P.R. 223/67 può deliberare di dare priorità nelle nomine degli scrutatori di seggio a specifiche categorie svantaggiate, in modo automatico o previa domanda da parte degli interessati. In tal caso, i sorteggi di cui al comma precedente si svolgono prima tra gli iscritti all'albo che appartengono a tali categorie e che, se richiesto, hanno presentato la domanda, e poi, soltanto dopo avere esaurito il primo gruppo, tra gli altri iscritti all'albo.
4. Sulla base delle graduatorie di cui ai precedenti commi, il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.
5. Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro

sostituzione, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale o nei Consigli Circoscrizionali o dei promotori del Referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.	sostituzione, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale o nei Consigli Circoscrizionali o dei promotori del Referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.
Articolo 36 - Schede per il referendum 1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali. 2. Esse contengono il quesito formulato a termini degli articoli 17 comma 1, 25 comma 1 e 30 commi 1 e 4 del presente titolo, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. 3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso. 4. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune.	Articolo 36 - Schede per il referendum 1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali. 2. Esse contengono il quesito formulato a termini degli articoli 17 comma 1, 25 comma 1 e 30 commi 1 e 4 del presente titolo, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. 3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso. <u>Qualora i referendum comunali si svolgano contestualmente ad altre consultazioni elettorali, le schede devono avere colore diverso da quelle utilizzate per le altre consultazioni elettorali.</u> 4. <u>Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali,</u> l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune. <u>Qualora i referendum comunali si svolgano contestualmente ad altre consultazioni elettorali, gli scrutini dei referendum comunali si svolgono successivamente a quelli delle altre consultazioni elettorali.</u>
Articolo 37 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali	Articolo 37 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali <u>delle sezioni ordinarie</u>

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno tre cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate. 2. Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Dirigente del Settore Servizi Demografici, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia. 3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto del Dirigente del Settore Servizi Demografici.	1. Ogni seggio elettorale <u>di sezione ordinaria</u> è dotato di almeno tre cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate. 2. Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Dirigente del Settore Servizi Demografici, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia. 3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto del Dirigente del Settore Servizi Demografici.
Articolo 38 - Costituzione del seggio 1. Alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina di cui all'articolo 35, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale. 2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 47 del D.P.R. n. 570/1960.	Articolo 38 - Costituzione del seggio 1. Alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina di cui all'articolo 35, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale. 2. I componenti di seggio elettorale <u>delle sezioni ordinarie</u> provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 47 del D.P.R. n. 570/1960. 3. <u>I componenti dell'Ufficio elettorale della sezione telematica unica provvedono quindi a verificare la funzionalità della piattaforma di voto, anche tramite una apposita funzionalità di prova ove disponibile, controllandone la compatibilità con i requisiti di cui al successivo articolo 39 bis e verificando la corrispondenza tra il codice installato sulla piattaforma e quello pubblicato.</u>

3. Il giorno della votazione l'ufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 6,45.	4. Il giorno della votazione l'ufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 6,45. 5. <u>Gli orari di cui al presente articolo possono essere modificati, per decisione del Sindaco, qualora le consultazioni referendarie si svolgano contemporaneamente ad altre consultazioni elettorali, adattandosi agli orari previsti per tali consultazioni.</u>
Articolo 39 - Disciplina della votazione 1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini residenti nel comune ed iscritti nelle liste elettorali, nonché tutti coloro che siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni previste all'articolo 2 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. 3. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta. 4. Le operazioni di voto si svolgono in una giornata di domenica e nell'arco temporale dalle ore 7,00 alle ore 22,00.	Articolo 39 - Disciplina della votazione 1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini <u>che possiedono alla data della consultazione i requisiti specificati all'articolo 14 del presente Regolamento.</u> 2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. 3. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta. 4. Le operazioni di voto si svolgono <u>nelle date e negli orari determinati dal Sindaco secondo quanto previsto al precedente articolo 31 comma 1.</u>
<i>[Nuovo articolo]</i>	<u>Articolo 39 bis – Disciplina specifica della votazione telematica</u> 1. <u>La piattaforma di voto telematico è realizzata con strumenti software a codice aperto e rilasciati con licenze di tipo libero; essa adotta strumenti di crittografia e altre soluzioni di sicurezza informatica e organizzativa per garantire l'integrità e la segretezza delle comunicazioni telematiche tra essa e il cittadino, la riservatezza dei dati memorizzati al suo interno e delle operazioni compiute dai suoi utenti, e l'integrità della piattaforma stessa rispetto a possibili tentativi di</u>

intrusione e di manomissione. Il codice sorgente della piattaforma di voto è reso disponibile al pubblico sulla piattaforma stessa.

2. La piattaforma di voto telematico è integrata con la piattaforma telematica comunale di partecipazione e verifica l'identità personale dei votanti tramite le medesime credenziali di accesso. Essa, verificata l'identità del votante, gli presenta per ciascun referendum un facsimile della scheda di cui all'articolo 36, permettendogli di esprimere una scelta per una delle opzioni disponibili sulla scheda o di lasciarla bianca. Prima di accettare l'espressione di voto, la piattaforma ricapitola il voto espresso per ciascuna consultazione referendaria e chiede una conferma definitiva, successivamente alla quale il voto non è modificabile né revocabile.

3. Al momento dell'espressione del voto, la piattaforma di voto telematico genera un codice univoco, anonimo e casuale che viene associato al voto espresso; essa, per garantire la segretezza del voto, non memorizza l'associazione tra votante e voto espresso, ma solo tra il voto espresso e il codice univoco. Essa rilascia al cittadino una ricevuta elettronica personale e riservata contenente il voto espresso e il codice univoco ad esso associato, e ne invia una ulteriore copia al cittadino per posta elettronica o altro canale di comunicazione telematico da esso specificato; la ricevuta è firmata digitalmente dalla Città con una firma univoca per ciascuna consultazione, e, se possibile, è controfirmata digitalmente dal cittadino. Essa memorizza inoltre in un elenco separato l'identità del votante che ha già espresso il proprio voto, per evitare la possibilità di voti multipli.

4. Durante le operazioni di voto, nonché all'interno delle ricevute di voto, la piattaforma indica chiaramente al votante le modalità per proporre in via telematica un reclamo o segnalare problemi nel funzionamento della piattaforma. Tali reclami e segnalazioni sono immediatamente comunicati ad una apposita commissione Tecnica costituita da tre membri, composta dal Vice Direttore Generale, che la presiede, dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale e dal Responsabile della Commissione Elettorale Circondariale. Inoltre, durante le

	<u>operazioni di voto i componenti dell'Ufficio della sezione telematica, nonché gli altri partecipanti alle operazioni di tale seggio ai sensi dell'articolo 41, hanno diritto di accedere ai calcolatori sui quali opera la piattaforma di voto telematico, allo scopo di osservarne e verificarne il comportamento tecnico, senza possibilità di modificarlo.</u> 5. <u>Al termine delle operazioni di voto, la piattaforma di voto telematico genera un elenco nominativo di tutti gli elettori della sezione telematica unica che hanno effettivamente espresso il proprio voto, e un elenco dei voti espressi, ciascuno associato al proprio codice univoco; e calcola il totale dei votanti effettivi e dei voti espressi per ciascuna delle opzioni disponibili.</u> 6. <u>Al fine di consentire una ulteriore verifica da parte del personale del Servizio Elettorale della Città, gli elenchi vengono approvati, con idoneo verbale di approvazione allegato e pubblicato, dalla Commissione Tecnica di cui al precedente comma 4.</u>
Articolo 40 - Scrutinio dei voti 1. Terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune. 2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate. 3. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibile con il presente titolo. 4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo	Articolo 40 - Scrutinio dei voti <u>delle sezioni ordinarie</u> 1. Terminate le votazioni, <u>e salva la necessità di procedere prioritariamente allo spoglio di altre consultazioni elettorali contemporanee,</u> il Presidente <u>del seggio</u> fa procedere immediatamente allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune. 2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate. 3. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibile con il presente titolo. 4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo

articolo 42, i plichi contenenti: - le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative; - le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli; - le schede valide; - una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione. L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.	articolo 42, i plichi contenenti: - le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative; - le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli; - le schede valide; - una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione. L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.
<i>[Nuovo articolo]</i>	<u>Articolo 40 bis - Scrutinio dei voti della sezione telematica unica</u> <u>1. Terminate le votazioni, e salva la necessità di procedere prioritariamente allo spoglio di altre consultazioni elettorali contemporanee, il Presidente dell'Ufficio della sezione telematica unica acquisisce i risultati generati dalla piattaforma telematica di voto, di cui all'articolo 39 bis comma 4. Successivamente, il Presidente e gli scrutatori, anche avvalendosi di strumenti informatici indipendenti dalla piattaforma, verificano la coerenza tra l'elenco dei votanti, l'elenco dei voti memorizzati e i totali calcolati dalla piattaforma, e analizzano gli eventuali reclami e segnalazioni ricevuti durante lo svolgimento delle operazioni di voto telematico e le relative conclusioni della Commissione Tecnica di cui al precedente articolo 39 bis comma 4.</u> <u>2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.</u> <u>3. A scrutinio ultimato, il Presidente provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 42, gli elenchi definitivi dei votanti e dei voti espressi, ciascuno associato al proprio codice univoco, nonché una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione. L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.</u>

Articolo 41 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione 1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione: - i Consiglieri comunali e i componenti del Comitato Promotore; - un rappresentante del Comitato Promotore e di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale o Circoscrizionale. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale o Circoscrizionale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.	<i>[Non modificato]</i>
Articolo 42 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum 1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dal Prefetto o suo delegato e da sei elettori iscritti all'albo dei Presidenti di Seggio Elettorale. Uno dei componenti assume anche le funzioni di verbalizzante. 2. L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum. 3. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi. 4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.	Articolo 42 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum 1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dal Prefetto o suo delegato e da sei elettori iscritti all'albo dei Presidenti di Seggio Elettorale. Uno dei componenti assume anche le funzioni di verbalizzante. 2. L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum. 3. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi. 4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.

5. I componenti dell'Ufficio Centrale hanno diritto agli emolumenti previsti dalla normativa per i componenti dell'Ufficio Centrale per il rinnovo dei Consigli Circoscrizionali.	5. <u>L'Ufficio Centrale, allo scopo di permettere a ciascun cittadino la verifica del corretto conteggio del proprio voto telematico, provvede alla pubblicazione sulla piattaforma comunale telematica di partecipazione dell'elenco dei voti ritenuti validi, ciascuno associato al proprio codice univoco.</u> 6. I componenti dell'Ufficio Centrale hanno diritto agli emolumenti previsti dalla normativa per i componenti dell'Ufficio Centrale per il rinnovo dei Consigli Circoscrizionali.
Articolo 43 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum 1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee. 2. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale ed abbia partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale dichiara l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare. 3. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della proclamazione del risultato, salvo che il Consiglio Comunale deliberi di sospendere l'efficacia della consultazione ai sensi dell'articolo 19 comma 2 dello Statuto.	Articolo 43 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum 1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee. 2. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale <u>o della Giunta Comunale, e sia verificato il quorum di partecipazione indicato all'art. 20 comma 1 dello Statuto</u>, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale <u>dichiarano</u> l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera <u>in questione</u>. 3. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della proclamazione del risultato, salvo che il Consiglio Comunale deliberi di sospendere l'efficacia della consultazione ai sensi dell'articolo <u>20 comma 5</u> dello Statuto. 4. <u>Qualora il risultato del Referendum propositivo sia favorevole alla proposta e sia verificato il quorum di partecipazione indicato all'art. 20 comma 2 dello Statuto, il Sindaco, per quanto di competenza della Giunta Comunale, e il Presidente del Consiglio Comunale, per quanto di competenza del Consiglio Comunale, con la collaborazione degli Uffici dell'Amministrazione competenti per materia e previo consenso da parte del Comitato Promotore del referendum, provvedono a presentare alla Giunta o al Consiglio, entro sessanta giorni dalla</u>

4. In caso di Referendum consultivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.	<u>proclamazione del risultato, una proposta di deliberazione che provveda ad applicare quanto deciso dal referendum, e a garantirne l'iter di discussione in modo che l'organo comunale da loro presieduto possa deliberare sulla proposta entro il termine di novanta giorni prescritto dall'articolo 20 comma 3 dello Statuto. I termini di cui al presente comma possono essere prorogati di un periodo non superiore a tre mesi qualora il Consiglio Comunale deliberi di sospendere l'efficacia della consultazione ai sensi dell'articolo 20 comma 5 dello Statuto.</u> 5. Qualora il risultato del Referendum propositivo non sia favorevole alla proposta o non sia verificato il quorum di partecipazione indicato all'art. 20 comma 2 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a convocare, entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del risultato, la seduta del Consiglio Comunale prevista dall'articolo 20 comma 4 dello Statuto, ponendo in discussione in tale seduta l'esito referendario nonché eventuali proposte di deliberazione, mozione o ordine del giorno relative all'argomento oggetto del referendum. 6. In caso di Referendum consultivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume <u>entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato</u> le conseguenti motivate deliberazioni.
CAPO V - NORME FINALI Articolo 44 - Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.	<i>[Non modificato]</i>